

## STATUTO DEL COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA (Provincia di Catania)

Lo statuto del comune di Fiumefreddo di Sicilia è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 22 del 21 maggio 2004.

Si pubblica, di seguito, il nuovo testo approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 105 del 30 settembre 2014.

### Parte I

#### IDENTITÀ ISTITUZIONALE PRINCIPI E FUNZIONI FONDAMENTALI

##### Titolo I

#### IDENTITÀ ISTITUZIONALE E PRINCIPI GENERALI

##### Art. 1

###### *Identità e ambito giuridico-amministrativo*

1. Il comune di Fiumefreddo di Sicilia è ente territoriale autonomo, rappresentante la comunità locale, ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 114 della Costituzione della Repubblica.

2. Opera nell'ambito giuridico-amministrativo della Regione siciliana e della Provincia di Catania.

##### Art. 2

###### *Territorio del comune*

1. Il territorio comunale è quello determinato dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 approvato dall'Istituto centrale di statistica.

2. Confina: a nord, con il comune di Calatabiano, ad ovest, con il comune di Piedimonte Etneo, a sud, con il comune di Mascali e, ad est, con la battigia e il mare Ionio.

3. La sua estensione è di Km<sup>2</sup> 12,05.

4. Appartengono al comune i seguenti quartieri: Diana, Ponte Boria, Feudogrande, Castello, Gona e Libertà - San Biagio.

##### Art. 3

###### *Sede del comune*

1. Il comune ha sede in via Diana, n. 8.

2. Taluni uffici sono distaccati nella sede di via Diaz, n. 5.

3. Possono essere istituiti ulteriori uffici distaccati dalla sede centrale.

4. Gli organi collegiali del comune, in casi eccezionali e per particolari esigenze, previa determinazione del relativo presidente, possono riunirsi anche in sedi diverse con le modalità previste dal regolamento del relativo organo collegiale.

5. Per la celebrazione dei matrimoni con rito civile sono individuati i seguenti siti:

– Stanza del Sindaco - via Diana n. 12 - p. 2;

– Sala Consiliare - via Diana n. 12 - p. 2;

– Ufficio dello Stato civile - via Diaz n. 3 - piano terra;

– Casale Papandrea sala grande a piano terra e piano

1.

##### Art. 4

###### *Albo pretorio*

1. È istituito l'albo pretorio on line in conformità alle disposizioni in materia.

2. Il comune pubblica l'Albo pretorio nel proprio sito internet istituzionale con effetti di pubblicità legale.

##### Art. 5

###### *Stemma - gonfalone - S. Patrono*

1. Il gonfalone e lo stemma del comune di Fiumefreddo di Sicilia sono quelli storici: la torre e la banda azzurra, simboli che si richiamano al patrimonio storico ambientale che caratterizza il suo territorio.

2. Il loro uso è consentito nei modi e nelle forme di legge e con disciplina regolamentare. Il S. Patrono è S. Giuseppe, che si festeggia giorno 19 marzo.

3. Si riconosce, come compatrona, Maria SS. Immacolata.

##### Art. 6

###### *Autonomia*

1. Per il conseguimento delle sue finalità, il comune dispone di propria autonomia da esercitare nel rispetto del presente statuto, così come sancito dall'art. 114 della Costituzione, e dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

2. Il comune dispone, inoltre, di autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

##### Art. 7

###### *Principi generali*

1. Il comune persegue finalità che mirano a realizzare uno sviluppo equilibrato e sostenibile in relazione alla valorizzazione delle risorse locali, territoriali, paesaggistiche, ambientali ed umane.

2. In questo senso, il comune:

a. ispira la propria azione ai principi della democrazia, della solidarietà e del profondo rispetto della persona umana, della lealtà e della trasparenza;

b. cura gli interessi della propria comunità e ne promuove lo sviluppo, sia dal punto di vista economico, che da quello sociale e civile;

c. garantisce la partecipazione di tutti i cittadini, siano essi singoli che aderenti a gruppi, enti od associazioni, alle scelte politiche e amministrative;

d. persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, con le forze sociali, con le forze economiche e produttive, con i sindacati, le associazioni e le organizzazioni di volontariato, al fine di assicurare condizioni di organicità, impulso ed efficienza all'attività amministrativa;

e. aderisce a tutte le iniziative che abbiano lo scopo di promuovere forme di cooperazione/associazione finalizzate allo sviluppo civile, economico, sociale e culturale del comprensorio ionico-etneo, del quale è parte integrante;

f. promuove la conoscenza e l'attuazione della Carta europea dell'autonomia locale. A tal fine, si impegna ad operare per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale della Unione europea e della comunità interna-

zionale anche tramite forme di cooperazione, scambi culturali e gemellaggi con altri enti territoriali nei modi previsti dal presente Statuto e nel pieno rispetto della legge;

g. il comune di Fiumefreddo adotta la programmazione e la verifica puntuale come metodo della propria azione amministrativa e, a tale scopo, crea e valorizza strumenti di consultazione della società civile per la programmazione globale e settoriale dei servizi di propria competenza e la relativa verifica;

h. concorre, in conformità ai principi espressi, a garantire a tutti i cittadini pari condizioni di istruzione scolastica, di opportunità culturali, di integrazione sociale e di accesso al lavoro, di opportunità sportive e ricreative, e promuove la solidarietà della comunità civile a tutela delle fasce più svantaggiate della popolazione;

i. promuove l'integrazione dei cittadini portatori di handicap, concorrendo ad assicurare le condizioni per la piena espressione della loro personalità nello studio, nel lavoro, nel tempo libero, nella fruizione dell'ambiente e nella mobilità;

j. riconosce nella differenza tra i sessi un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile della società e promuove azioni volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità, anche con l'istituzione di appositi organismi;

k. assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e garantisce la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi non elettivi del comune, nonché degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti;

l. si adegua al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi:

a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica;

m. si adegua alle regole e ai principi comunitari, statali e regionali in materia di liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese di cui al D.L. n. 1/2012, come convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012 e ss. mm. e ii.;

n. persegue il principio generale della trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, secondo le modalità e le regole prescritte a tal fine dalla legge;

o. si adegua alla normativa vigente in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

p. si adegua ai principi e alle disposizioni in materia di digitalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative, attuando progressivamente la dematerializzazione dei documenti in tutti i vari ambiti di competenza dell'ente.

## Art. 8

### *Programmazione e forme di cooperazione*

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Concorre, inoltre, al raggiungimento degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, della Provincia e degli enti che assolvono a compiti di interesse generale a beneficio delle popolazioni.

3. Nello svolgimento della propria attività di programmazione, il comune intende avvalersi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel territorio.

4. I rapporti con gli altri comuni, con la Provincia e la Regione sono gestiti in conformità ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di influenza.

## Titolo II

### LE FUNZIONI DEL COMUNE

## Art. 9

### *Ambiti di competenza*

1. Il comune assolve tutte le funzioni amministrative riguardanti il proprio territorio e la popolazione che in esso vive ed opera, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, ad eccezione di quelle funzioni che le leggi dello Stato o della Regione siciliana conferiscono ad altro ente.

2. Il comune, nell'ambito delle sue funzioni, attua forme di collaborazione con la Regione, con la Provincia, con gli altri comuni, con enti, società, istituzioni varie, nella salvaguardia della propria autonomia e sulla base di specifici accordi.

3. Il comune garantisce, altresì, le funzioni e i servizi ad esso conferiti, secondo le rispettive competenze, dallo Stato e dalla Regione.

4. Il comune di Fiumefreddo di Sicilia, in sintonia con il dettato costituzionale e per quanto è di propria competenza e possibilità, si impegna a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che impediscono l'effettiva e sostanziale uguaglianza dei cittadini, con particolare attenzione alla promozione di azioni positive per favorire pari opportunità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini.

5. Favorisce una organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze degli abitanti e delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori, anche istituendo una commissione per le pari opportunità tra i sessi.

6. È istituita la consulta comunale per le pari opportunità fra uomo e donna e per l'applicazione dei principi enunciati dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 nonché per l'applicazione dell'art. 56 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

7. Il consiglio comunale nomina i componenti secondo criteri di massima rappresentatività politica, sociale e culturale.

8. I consiglieri comunali di sesso femminile fanno parte di diritto della commissione consultiva per le pari opportunità fino alla concorrenza della metà dei suoi componenti.

9. La consulta svolge funzioni propositive in materia di pari opportunità e deve essere sentita relativamente agli atti di competenza del consiglio concernente la materia.

10. Il comune riconosce il ruolo della famiglia per il benessere sociale nella comunità predisponendo, nell'am-

bito delle proprie attribuzioni, strumenti idonei ad agevolare la tutela giuridica e sociale.

11. Il comune assume la tutela dei diritti dell'infanzia, dei minori e dei giovani come obiettivo qualificante della propria azione amministrativa, presta particolare attenzione alle loro esigenze e adotta le misure necessarie a soddisfare i loro bisogni, nel pieno rispetto delle loro peculiarità e della loro dignità.

12. Nel promuovere e favorire la tutela dei diritti dell'infanzia, dei minori e dei giovani, il comune può istituire una apposita consulta comunale per l'infanzia, i minori ed i giovani.

13. Il consiglio comunale nomina i componenti secondo criteri di massima rappresentatività sociale e culturale.

14. La consulta svolge funzioni propositive e deve essere sentita relativamente agli atti di competenza del consiglio concernente la materia.

15. Possono essere convocati appositi consigli comunali aperti dedicati esclusivamente alla trattazione dei problemi dell'infanzia, dei minori e dei giovani della comunità locale.

16. Il comune fa propri i principi contenuti nella convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

17. Armonizza tempi e modalità dei servizi comunali con le esigenze più generali dei cittadini, donne e uomini.

18. Pone in essere ogni azione per garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini e in particolare per i giovani e previene qualunque forma di sfruttamento minorile anche in collaborazione con le organizzazioni del volontariato e gli enti istituzionali.

19. Favorisce tutte le giuste iniziative promosse dalle varie associazioni ed organismi di tipo educativo-formativo presenti sul territorio della comunità e promuove esso stesso la realizzazione del diritto allo studio, i mezzi atti alla lotta contro la droga e alla prevenzione delle tossicodipendenze.

#### Art. 10

##### *Educazione alla pace*

1. Il comune di Fiumefreddo di Sicilia, in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli.

2. A tale scopo, promuove e sostiene nella comunità locale iniziative culturali, di ricerca, di educazione e di cooperazione alla pace, con particolare riguardo all'approfondimento dei metodi non violenti e riconferma il proprio territorio zona denuclearizzata.

#### Art. 11

##### *Funzioni sociali e prevenzione*

1. Il comune persegue la crescita umana, civile e sociale della comunità; si adopera per la realizzazione di una convivenza serena e operosa, solidale e responsabile, ispirata al rispetto, alla tolleranza, al dialogo e a un vivo e costante interesse per il bene comune.

2. Promuove e incoraggia forme di libera aggregazione volte allo sviluppo della socializzazione e tendenti allo sviluppo della solidarietà anche verso i soggetti socialmente deboli.

3. Favorisce l'affermarsi di una convivenza attiva e responsabile, prevenendo e rimuovendo, anche in collabo-

razione con gli organismi preposti alla sanità, all'educazione, all'istituzione e al lavoro, le cause di ordine ambientale, economico, sociale e culturale che provocano situazioni di bisogno, di disagio e di emarginazione.

4. Organizza ed eroga, nell'ambito delle leggi che regolano la materia, servizi e prestazioni socio-assistenziali di base, ispirandosi a criteri di rispetto della persona e della sua identità culturale, di riservatezza, di riconoscimento del ruolo della famiglia, del volontariato e delle altre componenti private con fini di solidarietà sociale.

#### Art. 12

##### *Tutela della salute*

1. Il comune, nell'ambito delle sue funzioni, concorre a garantire il diritto alla salute di tutti i cittadini.

2. A tal fine, predispone strumenti idonei a salvaguardare la salubrità dell'ambiente urbano ed extraurbano, l'igienicità dei luoghi pubblici e delle abitazioni, la sicurezza negli ambienti di lavoro, la tutela della maternità e della infanzia, la difesa dai rumori e l'eliminazione di tutti quei fattori chiaramente nocivi alla salute della comunità.

#### Art. 13

##### *Tutela dell'ambiente e gestione del territorio*

1. Il comune di Fiumefreddo di Sicilia promuove e attua un ordinato ed organico assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti abitativi e produttivi, con particolare attenzione ai piani di edilizia economica-popolare ed alle infrastrutture sociali, alla soluzione del bisogno abitativo.

2. Il comune adotta tutti quei provvedimenti che sono necessari per garantire la tutela dell'ambiente naturale, per conservarlo e per migliorarlo, per difenderlo contro qualsiasi tentativo di deturpazione o di impoverimento.

3. Si impegna, altresì, a ricercare modalità e forme adeguate per l'uso corretto del territorio e delle sue risorse, salvaguardando l'integrità del patrimonio boschivo e delle colture, il fiume e le sue sorgenti, la flora e la fauna in esso esistenti, le attrattive del paesaggio e la sicurezza degli abitanti.

4. Si impegna ad una politica di difesa e valorizzazione dell'agricoltura, allo scopo di salvaguardare la principale fonte economica della comunità locale ed i livelli occupazionali ad essa collegati.

5. Sostiene e promuove la difesa delle risorse naturali e ambientali, la salvaguardia dell'ambiente con iniziative rivolte a prevenire e a eliminare l'inquinamento di ogni tipo.

6. Riconosce e tutela i valori del patrimonio storico, artistico, culturale e naturale, con particolare riferimento alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio idrico-ambientale, della riserva naturale del fiume "Fiumefreddo", delle zone boschive, della costa e del mare che insieme caratterizzano la fisionomia e l'assetto territoriale tipici del comune.

7. Provvede all'attività di prevenzione e di controllo dell'inquinamento, anche mediante vigilanza sulle attività industriali.

8. Ricerca e favorisce l'utilizzo di fonti energetiche alternative.

#### Art. 14

##### *Sviluppo economico*

1. Il comune tutela e promuove l'attività agricolo-produttiva, impegnandosi ad intervenire nelle opportune sedi.

2. Promuove e incentiva la differenziazione delle colture, l'agriturismo e l'agricoltura biologica, adoperandosi perché gli agricoltori che utilizzano questo sistema siano dotati di un marchio che attesti la qualità dei loro prodotti.

3. Coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di assicurare al servizio la migliore funzionalità nell'interesse del consumatore.

4. Tutela e promuove lo sviluppo dell'industria e dell'artigianato e della imprenditorialità giovanile e delle cooperative attraverso iniziative di incentivazione e di stimolo e la creazione di spazi ed aree appositamente attrezzate.

5. Favorisce e coordina tutte quelle iniziative che abbiano lo scopo di dar vita ad un'ordinata attività turistica, adeguatamente programmata e inserita in un contesto di compatibilità e di integrazione con le altre realtà economiche esistenti.

6. Il comune riconosce, stimola e sostiene forme associative e di cooperazione fra lavoratori.

#### Art. 15

##### *Promozione della cultura e tutela del patrimonio storico ed artistico*

1. Il comune promuove lo sviluppo culturale della comunità, adottando iniziative idonee a favorire l'interesse e la partecipazione di tutti i cittadini alla cultura e alla vita sociale.

2. Stimola i cittadini, specie i giovani, a scoprire nel costume e nella tradizione la propria matrice culturale e a sapere individuare nella realtà presente quei valori di unità, di libertà e di pluralismo sociale che caratterizzano il passato della nostra gente.

3. Si adopera perché tutti i componenti la comunità locale, in particolar modo i giovanissimi, abbiano ad usufruire del diritto allo studio.

4. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico e paesaggistico, garantendone il godimento anche mediante l'acquisizione dei beni.

#### Art. 16

##### *Sport e tempo libero*

1. Il comune incoraggia e garantisce lo sport nelle varie espressioni.

2. Predispone infrastrutture e piani di sviluppo intesi a realizzare adeguati impianti per l'esercizio dello sport, sia libero che organizzato.

3. Promuove il turismo giovanile e quello sociale.

4. Ricerca modalità e mezzi per un'autentica valorizzazione turistica del suo territorio.

5. Adotta ogni possibile iniziativa per favorire e consolidare l'uso razionale e creativo del tempo libero, sia per i giovani che per gli adulti.

#### Art. 17

##### *Multietnicità*

1. Il comune favorisce l'integrazione nella propria comunità di cittadini stranieri, sulla base del reciproco rispetto dei diritti e doveri, concorrendo a tutelare il diritto al lavoro e alla salute, e favorendo ogni iniziativa volta a promuovere la reciproca conoscenza ed il rapporto tra le diverse culture.

2. Si impegna a promuovere la cultura della pace e dei diritti umani per la costituzione di una società multietni-

ca mediante iniziative di ricerca, di informazione, di cooperazione, e di educazione allo sviluppo.

#### Art. 18

##### *Associazioni enti-strutture*

1. Il comune promuove le attività dell'associazionismo e del volontariato, sociale e/o con compiti di protezione civile, al fine di contribuire alla risoluzione dei problemi delle parti socialmente più deboli o per affrontare particolari emergenze.

2. Al fine di conseguire le finalità previste dagli artt. 15 e 16 del presente statuto, il comune favorisce la costituzione di enti, organismi ed associazioni a carattere sociale, culturale, ricreativo, artistico e sportivo; promuove la realizzazione di strutture, servizi ed impianti idonei, assicurandone l'accesso, come previsto dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

3. L'utilizzo e la gestione delle strutture, dei servizi e degli impianti di cui al presente articolo sarà disciplinato da apposito regolamento.

### Parte II

#### ORDINAMENTO COMUNALE E STRUTTURE DI GESTIONE

#### Titolo I

##### ORGANI DI GOVERNO: COMPOSIZIONE, ATTRIBUZIONI E COMPETENZE

#### Art. 19

##### *Organi di governo del comune*

Sono organi di governo del comune: il consiglio, la giunta e il sindaco.

#### Art. 20

##### *Pubblicità della situazione patrimoniale, propaganda e spese elettorali*

1. Per assicurare la massima trasparenza, il sindaco, gli assessori comunali e ciascun consigliere sono tenuti, dall'inizio del loro mandato, agli adempimenti di cui alla legge regionale n. 128/82 e successive modifiche ed integrazioni, relativi alla pubblicità della situazione patrimoniale, personale e dell'intero nucleo familiare.

Tale dichiarazione deve essere aggiornata ogni anno.

2. Gli adempimenti di cui ai precedenti commi sono obbligatori anche per i componenti delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente.

3. I soggetti di cui sopra decadono dalla carica ove omettano di presentare la dichiarazione nel termine di diffida da parte del segretario comunale, stabilito in 30 giorni.

4. Della decadenza il segretario comunale dà notizia ai presidenti dei collegi ed organi competenti ad adottare i provvedimenti conseguenti.

5. La propaganda elettorale per la elezione del consiglio comunale e del sindaco è disciplinata dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

#### Art. 21

##### *Consiglio comunale*

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo generale, di programmazione e di controllo politico-amministrativo dell'ente.

2. È composto da 15 consiglieri eletti a suffragio universale.

3. I tempi e le modalità di elezione del consiglio comunale sono determinati dalla legge.

#### Art. 22

##### *Competenze e attribuzioni del consiglio comunale*

1. Il consiglio comunale:

a. rappresenta l'intera comunità;  
b. assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e con gli istituti di partecipazione attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento;

c. determina l'indirizzo politico, sociale, ed economico dell'attività amministrativa e ne controlla l'attuazione;

d. ha autonomia organizzativa e funzionale;

e. opera scelte fondamentali della programmazione comunale e ne stabilisce gli indirizzi generali, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale;

f. svolge le sue funzioni conformandosi ai principi stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari, individuando gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonché la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla propria azione;

g. impronta la sua azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità;

h. esercita le competenze previste dalla legge in materia di piani territoriali e urbanistici, limitatamente all'adozione dei piani e delle relative varianti, nonché all'approvazione delle direttive generali e degli schemi di massima del piano regolatore generale;

i. esercita le competenze previste dalle leggi vigenti, nonché quelle attribuite espressamente dal presente statuto.

2. Rientrano, altresì, nelle competenze consiliari:

a. l'elezione del collegio dei revisori dei conti;

b. la nomina del difensore civico;

c. l'approvazione dei piani triennali di attività di cui all'art.21 della legge regionale 7 marzo 1997, n.6;

d. l'assunzione di mutui se non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio.

3. Esercita le competenze previste dall'art.32 della legge 8 giugno 1990 n.142 così come recepito dall'art. 1 della legge regionale n. 48/91 modificato dall'art.26 della legge regionale n. 7/92 nonché quelle attribuite da leggi successivamente emanate.

4. Le competenze non possono essere delegate.

5. Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa secondo la disciplina prevista nel regolamento per il funzionamento del consiglio medesimo.

#### Art. 23

##### *Presidenza del consiglio*

1. Il consiglio comunale elegge nel suo seno il presidente con le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Elegge altresì un vice presidente. Il presidente, in caso di assenza o per impedimento, è sostituito dal vice presidente e, in assenza o per impedimento di quest'ultimo, dal consigliere anziano. Spetta al presidente dirigere il dibattito delle sedute consiliari, fissare la data per le riunioni ordinarie e urgenti del consiglio, per propria determinazione o su richiesta del sindaco o di un quinto dei

consiglieri, secondo quanto previsto nell'apposito regolamento del funzionamento del consiglio.

2. In questi ultimi due casi il presidente deve comunque riunire il consiglio entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.

3. Spetta al presidente la diramazione degli avvisi di convocazione ai consiglieri, ai quali dovrà garantire un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni poste in discussione.

4. Rientra tra i poteri di direzione del presidente la possibilità di disporre l'intervento al consiglio comunale di funzionari o di esperti, ove particolari argomenti lo richiedano.

5. Per la prima convocazione del consiglio, si procede ai sensi della legge regionale vigente. Il segretario comunale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente, ai fini del controllo sostitutivo, qualsiasi omissione concernente gli atti prescritti dal presente articolo all'Assessorato regionale degli enti locali.

#### Art. 24

##### *Durata del mandato del presidente*

Il presidente dura in carica fino all'elezione del nuovo consiglio ovvero fino allo scioglimento del consiglio comunale che lo ha eletto.

#### Art. 24 bis

##### *Revoca del presidente del consiglio comunale*

1. Nei confronti del presidente del consiglio comunale può essere presentata una mozione motivata di revoca. La mozione di revoca deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei componenti il consiglio. Essa è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2. La mozione viene votata per appello nominale e si intende approvata se riporta il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti del consiglio.

L'approvazione della mozione di revoca determina la cessazione dalla carica di presidente.

3. È facoltà del consiglio comunale disciplinare con apposite ulteriori norme la procedura di revoca del presidente del consiglio di cui ai precedenti punti del presente articolo nell'ambito del regolamento per la convocazione, le adunanze e il funzionamento del consiglio comunale.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina l'immediata cessazione degli organi del comune.

La mozione di sfiducia non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo.

#### Art. 25

##### *Consigliere anziano*

1. È consigliere anziano colui che alle elezioni ha ottenuto la cifra individuale più alta; in caso di parità di voti, l'anzianità è determinata dall'età.

2. In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano, è considerato tale il consigliere, tra i presenti, che sia in possesso dei requisiti indicati al comma 1 del presente articolo.

#### Art. 26

##### *Consiglieri comunali*

1. La posizione giuridica, lo status e le conseguenti responsabilità dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge vigente.

2. Sono altresì regolati dalla legge i casi di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza. Ogni consigliere rappresenta l'intera comunità locale senza vincolo di mandato.

3. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione.

4. Nei casi di surroga, il nuovo consigliere entra in carica non appena il consiglio comunale avrà adottato la relativa deliberazione.

#### Art. 27

##### *Competenze e attribuzioni dei consiglieri comunali*

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

2. In particolare, il consigliere comunale è titolare dei seguenti diritti:

a. diritto di iniziativa su tutte le deliberazioni di competenza del consiglio;

b. diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;

c. diritto di ottenere dagli enti, dalle aziende e dalle strutture dipendenti dal comune, le informazioni necessarie all'espletamento del proprio mandato, in conformità alle norme contenute nell'apposito regolamento;

d. diritto di ottenere dal sindaco risposta agli atti ispettivi entro 15 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del comune.

3. Il consigliere comunale esercita il proprio mandato nell'esclusivo interesse della comunità locale e contribuisce con il suo operato al conseguimento degli obiettivi di sviluppo e di progresso verso i quali è orientata e diretta l'azione amministrativa del comune.

#### Art. 28

##### *Decadenza dei consiglieri comunali per mancata partecipazione alle sedute consiliari*

1. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a n. 5 sedute consecutive del consiglio, possono essere dichiarati decaduti dall'assemblea consiliare.

2. Le giustificazioni dovranno essere fornite dal consigliere con apposita nota, indirizzata alla presidenza del consiglio, ai gruppi consiliari e al sindaco, da presentare entro i cinque giorni dalla quinta assenza al protocollo generale dell'ente.

3. In assenza dell'adempimento di cui al precedente comma o nel caso in cui le giustificazioni fornite non siano ritenute sufficienti, il presidente, autonomamente o su richiesta anche di un solo consigliere comunale, provvede a contestare formalmente l'ingiustificata assenza all'interessato.

4. Contemporaneamente, il presidente convoca il consiglio comunale da celebrare non prima di 10 giorni dalla notifica della contestazione, ponendo all'ordine del giorno la dichiarazione di decadenza del consigliere il quale, anche in corso di seduta, potrà far valere le proprie cause giustificative anche ad integrazione di quelle precedentemente fornite.

5. Il consiglio dichiara la decadenza del consigliere a maggioranza dei componenti il collegio.

#### Art. 29

##### *Regolamento per la convocazione e il funzionamento del consiglio comunale*

1. Il consiglio è convocato dal presidente mediante avvisi scritti, contenenti gli argomenti posti all'ordine del

giorno, consegnati ai singoli consiglieri dal messo notificatore comunale o da idoneo personale appositamente incaricato

2. Copia dell'avviso di convocazione deve essere affissa all'albo pretorio del comune almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta o almeno 24 ore prima per le convocazioni urgenti.

3. Nei casi d'urgenza, il consiglio può essere convocato, con le stesse modalità, almeno 24 ore prima del giorno fissato per la seduta.

4. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima dell'adunanza, o almeno 24 ore prima nei casi d'urgenza.

5. Dopo l'entrata in vigore del presente statuto, il consiglio dovrà adeguare il regolamento per la convocazione e il funzionamento del consiglio comunale col quale saranno disciplinate le modalità di convocazione, di presentazione e discussione delle proposte, di informazione dei gruppi consiliari e dei consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio. Il regolamento indica altresì il numero di consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente.

6. Il regolamento dovrà prevedere anche le modalità di gestione delle risorse attribuite al consiglio, ai gruppi consiliari regolarmente costituiti e alla presidenza, per la fornitura dei beni e dei servizi necessari all'espletamento delle relative funzioni.

7. Per la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze il regolamento può prevedere un tempo di convocazione del consiglio, e un quorum per la validità della seduta inferiori rispetto a quelli previsti in via ordinaria.

#### Art. 30

##### *Pubblicità delle sedute*

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche.

2. Le sedute di consiglio devono essere adeguatamente pubblicizzate mediante l'affissione di un congruo numero di manifesti nel quale devono essere indicati i punti all'O.d.G.; inoltre la seduta dell'O.d.G. va pubblicata nel sito internet del comune. Nel caso di sedute di rilevante interesse pubblico deve essere data pubblicità maggiore facendo uso di mezzo fonico per le vie del paese.

3. Idonee barriere devono delimitare gli spazi riservati al pubblico, cui deve essere assicurata la possibilità di assistere alla discussione, senza diritto di intervento, e gli spazi riservati ai consiglieri.

4. Le sedute del consiglio nelle quali si discute e si delibera su persone, con necessità di apprezzamento delle qualità morali, dei meriti e dei demeriti o delle capacità delle stesse, si svolgono a porte chiuse, con l'esclusione del pubblico.

5. Nei casi di cui al precedente comma, possono restare nella sala solo i consiglieri, il sindaco o suo delegato e il segretario comunale.

6. A richiesta del presidente, per motivate esigenze, potranno intervenire anche dipendenti dell'ente.

7. Le sedute possono essere segrete anche nei casi in cui lo stesso collegio, con provvedimento motivato, determini la segretezza della seduta ovvero nei casi di ordine pubblico o nella trattazione di argomenti che possono risultare pregiudizievoli agli interessi della amministrazione, se trattati pubblicamente.

8. In tali circostanze, il consiglio, ultimata la discussione e le eventuali operazioni di voto, dovrà pronunciarsi, con successiva votazione, sulla riservatezza del verbale.

9. Ove la maggioranza dei presenti si sia pronunciata per la riservatezza del verbale, tutti coloro che hanno partecipato alla seduta sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.

#### Art. 31

##### *Commissioni consiliari*

1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, con criterio proporzionale, commissioni permanenti, temporanee e speciali.

2. Le commissioni consiliari possono avere funzione di controllo e garanzia, di studio o di programmazione.

3. Il regolamento disciplina, per ciascuna tipologia, il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione.

4. Per quanto attiene alla pubblicità delle sedute delle commissioni consiliari trova applicazione il precedente articolo 30.

5. La presidenza delle commissioni con funzione di controllo e garanzia deve essere attribuita a componenti delle minoranze consiliari.

6. Le commissioni possono invitare a partecipare ai loro lavori il sindaco, gli assessori, i dirigenti dei servizi comunali, i funzionari e i rappresentanti di forze sociali, economiche, culturali, gli organismi associativi per l'esame di specifici argomenti.

7. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori tutte le volte che questi lo richiedano.

8. I consiglieri comunali di sesso femminile fanno parte di diritto della commissione consultiva per le pari opportunità fino alla concorrenza della metà dei suoi componenti.

#### Art. 32

##### *Gruppi consiliari e conferenze dei capigruppo*

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi formati da almeno 3 componenti e designano il proprio capogruppo dandone formale comunicazione al sindaco e al presidente del consiglio.

2. Possono costituirsi in gruppo anche i consiglieri eletti in numero inferiore nelle rispettive liste, purché espressi da liste presentatesi autonomamente alle ultime elezioni amministrative oppure che facciano riferimento a gruppi politici rappresentati in Parlamento.

3. Ai gruppi consiliari, come previsto da regolamento, sono assicurate, per l'espletamento delle loro funzioni, idonee strutture, personale, beni e servizi, compatibilmente con le disponibilità dell'ente.

4. Fino a quando non saranno costituiti i gruppi e non sia stata data comunicazione scritta, i capigruppo saranno individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti individuali per ogni lista.

5. È istituita la conferenza dei capigruppo per la programmazione e il coordinamento dei lavori consiliari, nonché per l'esame e la valutazione di avvenimenti la cui rilevanza implichi il coinvolgimento delle rappresentanze politiche del comune.

6. La conferenza è convocata e presieduta dal presidente del consiglio o da un consigliere da lui delegato.

7. La conferenza è convocata anche su domanda di almeno due capigruppo.

8. Tranne nei casi di urgenza, sull'ordine del giorno del consiglio comunale va sentita la conferenza dei capigrup-

po cui il presidente dovrà fornire adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio, con le modalità e le eventuali eccezioni previste dal regolamento.

9. Ai capigruppo consiliari sono trasmesse le deliberazioni di competenza della giunta comunale nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

#### Art. 33

##### *Prima adunanza*

Il consiglio neo eletto, nella sua prima adunanza espletterà gli adempimenti previsti dalle vigenti norme regionali. La seduta dovrà essere pubblica e le votazioni dovranno essere palesi.

#### Art. 34

##### *Validità degli atti*

1. Ogni proposta di deliberazione o mozione è approvata solo se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, fatti salvi i casi in cui la legge, lo statuto o il regolamento per il funzionamento del consiglio richiedano una maggioranza speciale.

2. L'esame degli emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno è disciplinato dal regolamento con l'osservanza del principio del "giusto procedimento" in ordine alla preventiva acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile nei casi previsti dalla legge.

3. Le votazioni sono palesi; sono adottate a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche.

4. Esse sono espresse con le formalità previste dal regolamento e proclamate dal presidente che, nel caso di votazione a scrutinio segreto ovvero nelle sedute segrete, deve sempre e necessariamente avvalersi dell'ausilio di numero tre scrutatori da lui designati di cui almeno uno di minoranza, scelti tra i componenti del consiglio presenti al momento della votazione.

#### Art. 35

##### *Giunta comunale*

1. La giunta municipale è composta da 4 assessori e dal sindaco che la presiede e la nomina con le modalità e nei termini prescritti dalla legge e dal presente statuto.

2. Il numero degli assessori viene determinato nel numero fissato dalla legge nei comuni fino a 10.000 abitanti. La variazione della popolazione accertata con censimento nel corso del periodo di carica del sindaco comporta la modifica del numero degli assessori alla scadenza naturale o anticipata, del periodo di carica.

3. La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi.

4. In materia di incompatibilità si applicano le disposizioni delle leggi statali e regionali vigenti.

#### Art. 36

##### *Funzioni e competenze*

1. La giunta impronta la propria attività ai principi della collegialità, dell'imparzialità, della trasparenza e della efficienza.

2. La giunta adotta i provvedimenti deliberativi necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel rispetto degli indirizzi generali del consiglio nei confronti del quale svolge una funzione propositiva e di impulso.

3. Le competenze della giunta sono limitate all'organizzazione generale dell'ente e agli atti di indirizzo politico e controllo dell'attività gestionale demandata all'apparato burocratico nonché all'adozione degli atti espressamente previsti dall'ordinamento istituzionale degli enti locali.

4. In particolare compete alla giunta:

a. l'adozione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

b. l'approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale;

c. la determinazione della dotazione organica del personale;

d. autorizzazione alle spese di economato per fornire di beni o servizi entro l'importo previsto dal vigente regolamento o per i maggiori importi consentiti dalla legge;

e. l'approvazione dei progetti preliminari e di massima delle opere pubbliche;

f. l'individuazione dei concorsi, l'approvazione delle graduatorie e l'assunzione del personale;

g. conferimento incarichi professionali;

h. la sottoscrizione di quote di capitali non di maggioranza in società di capitali istituite per la gestione dei servizi pubblici locali o per fini di interesse generale;

i. adozione dei piani attuativi urbanistici che non implicino varianti agli strumenti generali.

5. È inoltre attribuita alla giunta la competenza ad adottare le seguenti proposte di deliberazione:

a. erogazione assistenze socio-assistenziali;

b. erogazione contributi ad associazioni culturali sportive, culturali, ecc.;

c. costituzione in giudizio dell'ente e conferimento incarico professionale per patrocini legali;

d. conciliazione e transazione delle liti;

e. variazioni di aliquote dei tributi e di tariffe dei servizi;

f. approvazione schema di bilancio di previsione annuale e pluriennale e relazione revisionale e programmatica;

g. l'adozione ed eventuali variazioni del piano esecutivo di gestione;

h. approvazione schema programma triennale delle OO.PP.;

i. assunzione di mutui già previsti espressamente in atti fondamentali di programmazione economico-finanziaria del consiglio.

6. Esercita altresì ogni altra competenza espressamente attribuita da disposizioni di legge.

#### Art. 37

##### *Durata*

La giunta municipale dura in carica cinque anni. La sua composizione viene comunicata entro dieci giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al consiglio comunale, che può esprimere formalmente le sue valutazioni.

#### Art. 38

##### *Modalità di decisione*

1. Le sedute della giunta non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei membri che la compongono.

2. Le decisioni della giunta sono assunte in sedute a cui possono partecipare, nei limiti in cui dalla stessa sono

richiesti, funzionari ed altri soggetti per l'approfondimento degli argomenti da dibattere.

#### Art. 39

##### *Presidenza della giunta*

Il sindaco presiede la giunta e può essere temporaneamente sostituito nei modi e nei termini previsti al successivo art. 47.

#### Art. 40

##### *Decadenza dell'assessore*

Le cause di ineleggibilità, incompatibilità, di decadenza e sospensione sono stabilite dalla legge.

#### Art. 41

##### *Revoca dell'assessore*

1. Il sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più componenti della giunta, provvedendo alla nomina del nuovo assessore.

2. In tal caso, dovrà presentare al consiglio comunale, entro sette giorni, circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulla quale il consiglio può esprimere valutazioni.

#### Art. 42

##### *Sostituzione degli assessori e cessazione della giunta*

1. Il sindaco procede alla nomina degli assessori revocati ai sensi del precedente articolo con atto contestuale a quello di revoca.

2. Ad analogo nomina il sindaco procede in caso di dimissione, sospensione, decadenza o morte.

3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono immediatamente esecutivi e sono comunicati, entro sette giorni, al consiglio comunale, all'organo di controllo e all'Assessorato regionale degli enti locali.

4. La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.

5. Tuttavia, sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta.

#### Art. 43

##### *Convocazione e funzionamento della giunta*

1. Le sedute della giunta sono convocate dal sindaco, o dall'Assessore che lo sostituisce, nei modi di legge.

2. La giunta, con proprio atto deliberativo, può stabilire le convocazioni e l'esercizio della propria attività.

#### Art. 44

##### *Il sindaco: funzioni, distintivo e giuramento, attribuzioni di vigilanza ed organizzazione*

1. Il sindaco è il capo dell'amministrazione e l'ufficiale del Governo in sede locale.

2. Il sindaco rappresenta il comune, sovrintende all'andamento generale dell'ente, provvede a dare impulso e a coordinare l'attività, assicurando l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la sua rispondenza agli atti di indirizzo del consiglio.

3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo statuto e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.

4. Distintivo del sindaco é la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla.

5. Il sindaco presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana, davanti al consiglio comunale, nella prima seduta di insediamento.

6. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio del sindaco, il suo status e la causa di cessazione dalla carica.

7. Spettano al sindaco, oltre ai compiti attribuitigli dalla legge e dallo statuto, tutti gli atti di amministrazione non espressamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, del segretario comunale o dei responsabili incaricati di posizioni organizzative.

8. I provvedimenti del sindaco prendono il nome di determinazioni, sono immediatamente esecutivi e non sono soggetti a controllo di legittimità.

9. Devono essere pubblicati all'albo pretorio, a pena di decadenza, per quindici giorni consecutivi.

10. Qualora comportino un impegno di spesa a carico del bilancio comunale, i predetti provvedimenti devono essere preventivamente muniti del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria prevista dalla legge.

11. Il sindaco:

a. ha la rappresentanza generale dell'ente;

b. ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del comune e ne rappresenta la volontà collegiale;

c. coordina l'attività dei singoli assessori;

d. può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;

e. impartisce direttive al direttore generale o al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

f. ha facoltà di delega;

g. promuove iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

h. può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

i. convoca i comizi per i referendum consultivi, propositivi e abrogativi;

j. adotta ordinanze contingibili ed urgenti, in qualità di massima autorità sanitaria locale, a tutela dell'igiene e la salute pubblica, e, in qualità di autorità di pubblica sicurezza, in materia di ordine pubblico;

k. attribuisce le funzioni di messo notificatore;

l. adotta i provvedimenti concernenti il personale, non assegnati dalla legge e dallo statuto alle attribuzioni della giunta, del direttore generale e/o del segretario comunale, o dei dirigenti; in particolare nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;

m. può nominare il direttore generale previa apposita convenzione tra comuni ai sensi delle norme vigenti o conferire le relative funzioni al segretario comunale;

n. individua eventuali componenti degli uffici posti alle sue dirette dipendenze e previsti nell'apposito regolamento approvato dalla giunta municipale;

o. può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscano rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione, entro i limiti e con le modalità previste dalla legge;

p. può provvedere alla copertura dei posti dei responsabili dei servizi o degli uffici mediante contratto a tempo

determinato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire;

q. può conferire, nei limiti previsti dalle norme, incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità (consulenze) per obiettivi determinati e con convenzione a termine;

r. coordina, nell'ambito delle leggi vigenti e degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali dei servizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali in modo da armonizzare l'espletamento dei servizi, rispondendo alle esigenze generali degli utenti;

s. può adottare misure di limitazione della circolazione previste dal Codice della strada per esigenze di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;

t. nomina i rappresentanti del comune presso aziende, enti, istituzioni, società, commissioni ed organi consultivi, nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dallo statuto comunale. Tali nomine fiduciarie decadono al momento della cessazione del mandato del sindaco;

u. compie tutti gli atti di amministrazione che non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti o incaricati di posizione organizzativa;

v. adotta, altresì, qualunque provvedimento non contemplato nel presente articolo che rientri nelle sue competenze per espresse disposizioni normative.

11. Il sindaco, inoltre:

a. acquisisce direttamente, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti anche riservati;

b. promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;

c. può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;

d. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

12. Il sindaco, infine:

a. propone argomenti da trattare, dispone la convocazione della giunta e la presiede;

b. ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;

c. propone argomenti da trattare e ordini del giorno da sottoporre al consiglio comunale e ne richiede la convocazione al presidente;

d. partecipa direttamente o a mezzo di un assessore dallo stesso delegato, alle riunioni del consiglio.

13. Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

14. Le modalità di partecipazione e di intervento sono disciplinate dal regolamento.

15. Le deleghe agli assessori sono conferite per settori organici di materie individuati sulla base della struttura operativa del comune.

#### Art. 45

##### Ordinanze sindacali

1. Il sindaco emana, nel rispetto delle norme di legge, ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità e in materia di pubblica sicurezza.

2. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati.

3. La loro efficacia non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze contingibili e urgenti sono emanate da chi lo sostituisce, ai sensi del presente statuto.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario nelle forme di legge.

6. In ogni caso le ordinanze vanno pubblicate all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

#### Art. 46

##### *Criteri generali per le nomine*

1. Fatti salvi i requisiti di legge e specifiche disposizioni, il sindaco, per le nomine e le designazioni di competenza, dovrà garantire idonea pubblicità dell'avvio del procedimento, mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, per almeno 10 giorni consecutivi, di apposito avviso.

2. Il sindaco, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle dichiarazioni di legge e dei curricula dei candidati, adotta la determina di nomina.

#### Art. 47

##### *Cessazione della carica di sindaco per decadenza, dimissione o morte*

1. Qualora, nel corso del mandato, il sindaco venga a cessare dalla carica per decadenza, dimissioni o morte, si procede alla nuova elezione dell'organo.

2. Nella ipotesi di dimissioni dalla carica, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà al consiglio comunale, alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo e all'Assessore regionale degli EE.LL., compete al segretario comunale.

3. Le competenze del sindaco e della giunta sono esercitate dal commissario nominato ai sensi dell'art. 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale n. 16/1963 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. La nuova elezione del sindaco avrà luogo alla prima tornata elettorale utile.

5. La durata in carica del nuovo eletto è rapportata al periodo di carica residuo del sindaco cessato.

6. Nel caso in cui il consiglio venga a cessare per la perdita contestuale di almeno metà dei suoi componenti o per altra causa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, la nuova elezione del consiglio avrà luogo alla prima tornata elettorale utile.

7. La durata in carica del nuovo consiglio è rapportata al periodo di carica residuo della carica dell'organo cessato.

8. Le attribuzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato secondo le modalità previste dalle norme di legge in vigore al momento della cessazione dalla carica.

#### Art. 48

##### *Vice sindaco*

1. Il sindaco nomina, tra gli Assessori, il vice sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

2. Qualora anche il vicesindaco si assenti o sia impedito, fa le veci del sindaco, in sostituzione, il componente della giunta più anziano di età.

## Titolo II

### ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

#### Art. 49

##### *Principi fondamentali*

1. L'ordinamento strutturale del comune è organizzato secondo criteri di autonomia, responsabilità, professionalità nel perseguimento degli obiettivi di funzionalità, economicità di gestione ed efficacia dell'azione amministrativa.

2. Esso si articola in settori, finalizzati allo svolgimento dei servizi funzionali, strumentali e di supporto.

3. Il settore si articola in servizi ed uffici ed è strutturato secondo uno schema organizzativo flessibile, atto a corrispondere costantemente ai programmi e agli indirizzi politico-amministrativi del consiglio e della giunta.

4. L'organizzazione, la dotazione organica, la gestione del personale, le modalità di funzionamento di uffici e servizi vengono previsti dalla giunta nell'apposito regolamento di organizzazione in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale, in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e programmi dell'ente.

5. Ad ogni settore è preposto un responsabile, incaricato di posizione organizzativa, che viene nominato dal sindaco e che risponde dello svolgimento delle funzioni gestionali previste dalla legge e dal presente statuto e del raggiungimento degli obiettivi assegnati.

6. Ad ogni funzionario responsabile deve essere garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito.

7. Ove sia ritenuto opportuno o necessario, il regolamento di organizzazione disciplina la costituzione di gruppi di studio, di ricerca o di lavoro, nell'ambito dei settori.

8. Il comune adotta un sistema permanente di misurazione e valutazione della performance dell'organizzazione e del personale dipendente ai fini del miglioramento della qualità dei servizi offerti e della crescita delle competenze professionali. Modalità e strumenti di misurazione e di valutazione sono definiti in conformità alle disposizioni vigenti con regolamento degli Uffici e dei Servizi.

#### Art. 50

##### *Il direttore generale*

1. Il sindaco può nominare il direttore generale esclusivamente ove ricorrano le condizioni e i presupposti di legge.

#### Art. 51

##### *Il segretario comunale*

1. Il sindaco, con propria determinazione, espletate le procedure di legge, nomina il segretario comunale tra gli iscritti all'apposito albo.

2. Il segretario dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione e nel caso in cui non sia stato nominato il direttore generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.

3. Il segretario inoltre:

a. è responsabile, unitamente al funzionario preposto, degli atti e dell'esecuzione delle deliberazioni della giunta e del consiglio;

b. in relazione alla sue competenze, esprime i pareri e rende le attestazioni di legge sulle proposte di deliberazione qualora il sindaco non abbia responsabili degli uffici e dei servizi;

c. partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle sedute della giunta e del consiglio comunale e ne cura la verbalizzazione;

d. roga tutti i contratti in forma pubblica amministrativa nei quali l'ente è parte;

e. autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

f. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o dal sindaco;

g. esercita le funzioni di direttore generale di cui al precedente articolo a seguito di provvedimento sindacale di conferimento.

#### Art. 52

##### *Vice segretario*

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e la dotazione organica del personale può prevedere la figura professionale del vice segretario. Le modalità di sostituzione del segretario comunale per l'esercizio delle funzioni vicarie, nei casi di assenza o legittimo impedimento, sono disciplinate dalla legge e dal regolamento di organizzazione.

#### Art. 53

##### *Funzioni dei responsabili incaricati di posizione organizzativa*

1. Le funzioni dei responsabili incaricati di posizione organizzativa comportano l'emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizio e quant'altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi a cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.

2. Ai funzionari responsabili dei settori sono attribuite le competenze espressamente previste dalle leggi vigenti e non attribuite agli organi di governo dell'ente, al direttore generale o al segretario comunale.

3. In particolare, l'attribuzione delle funzioni dirigenziali comporta:

a. la direzione degli uffici e dei servizi, e cioè le competenze di utilizzo delle risorse umane e materiali secondo criteri che assicurino l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa mediante la semplificazione dei procedimenti e l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica;

b. l'emanazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi o la loro istruttoria per gli atti e i provvedimenti non di propria competenza, osservando le disposizioni di legge, del presente statuto e dei regolamenti in materia;

c. l'espletamento delle gare d'appalto secondo quanto previsto dalle vigenti leggi e dal regolamento dei contratti;

d. le notifiche, i verbali, le diffide, l'emissione di ruoli, gli atti dovuti per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali e la comminazione delle relative sanzioni, la gestione amministrativa dell'attività dell'ente nell'ambito delle direttive di indirizzo e di controllo del sindaco, degli assessori e del segretario comunale.

4. La legge, i contratti collettivi nazionali di lavoro e il regolamento di organizzazione disciplinano l'attività, i requisiti soggettivi ed oggettivi, le procedure di scelta, le modalità di preposizione e rimozione dei responsabili incaricati di posizioni organizzative.

5. L'attività dei funzionari responsabili incaricati di posizione organizzativa, è valutata annualmente da un nucleo di valutazione nominato nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge. La valutazione attiene alla tempestività e completezza con la quale sono stati rag-

giunti gli obiettivi assegnati, tenuto conto delle condizioni ambientali e della concreta disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie.

6. Il sindaco può stipulare contratti a tempo determinato, di durata non superiore a quella del proprio mandato, per la copertura di posti di responsabile di uffici e servizi da incaricare quale titolari di posizioni organizzative, o per qualifiche di alta specializzazione, nel rispetto delle norme vigenti.

7. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

8. Per la stipula delle superiori convenzioni o di contratto di diritto privato per la copertura di posti di alta specializzazione le norme regolamentari devono stabilire:

a. la durata del rapporto, che non potrà superare la durata del mandato del sindaco;

b. i criteri per la determinazione del compenso;

c. la natura privatistica del rapporto.

9. I provvedimenti di incarico devono essere corredati da un dettagliato curriculum professionale del prestatore, atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui l'incarico medesimo si riferisce.

#### Art. 54

##### *Responsabili dei procedimenti*

1. I responsabili incaricati di posizione organizzativa, con proprie determinazioni, individuano, nell'ambito del personale loro assegnato, i responsabili dei singoli procedimenti che assumono le competenze previste dalle leggi regionali vigenti.

2. In mancanza di formale assegnazione ad altro soggetto, gli incaricati di funzioni dirigenziali assumono anche la qualità di responsabile del procedimento.

3. I responsabili di procedimento dipendono funzionalmente dal responsabile incaricato di posizione organizzativa al quale rispondono anche della funzionalità del servizio o dell'ufficio eventualmente affidato.

4. Spetta al responsabile di procedimento con le modalità e nei limiti fissati dal regolamento e dalla determina dirigenziale di nomina, l'organizzazione dell'attività, la ricerca e la messa a punto degli strumenti necessari, la responsabilizzazione degli operatori verso i quali va diretta la sua azione di coordinamento, di stimolo e di vigilanza.

5. Il responsabile di procedimento esplica anche le funzioni di assistenza e verbalizzazione.

6. In caso di assenza o di legittimo impedimento del responsabile incaricato di posizione organizzativa, il sindaco, sentito il responsabile, può attribuire con proprio provvedimento le funzioni vicarie ad un responsabile di procedimento appartenente al settore medesimo.

### Titolo III

## ORDINAMENTO DEI SERVIZI

### Capo I

## CARATTERISTICHE GENERALI

#### Art. 55

##### *I servizi pubblici locali*

1. Il comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano ad

oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Il comune nell'ordinamento dei servizi pubblici locali attua modalità di gestione che rispondono ad obiettivi di autonomia imprenditoriale, efficienza, efficacia, economicità e redditività, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e principi comunitari. La scelta degli amministratori e dei dirigenti si fonda sulla professionalità e competenza degli stessi.

3. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali e dei consorzi nonché delle società stabiliscono le modalità di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulla loro attività da parte del comune e di pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei servizi.

4. Il comune di Fiumefreddo di Sicilia, nel rispetto della normativa vigente e nell'ambito della propria competenza provvede alla gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in economia o mediante affidamento diretto a:

- a. istituzioni;
- b. aziende speciali, anche consortili;
- c. società a capitale interamente pubblico.

5. Lo scopo delle istituzioni previste alla lettera a) di cui al precedente p. 3) è limitato alla gestione esclusiva di singoli servizi sociali per ciascun settore.

6. La natura di servizio pubblico locale privo di rilevanza economica e imprenditoriale, in mancanza di espressa qualificazione operata dalla legge, è valutata di volta in volta con apposito atto della G.M. o di diverso organo nei casi espressamente previsti dalla legge, nel momento in cui si attiva un nuovo servizio o si individua una modalità di gestione differente da quella esistente, avuto riguardo all'impatto che il servizio stesso può avere sul contesto dello specifico mercato concorrenziale di riferimento, ai suoi caratteri di redditività/autosufficienza economica, e alle specifiche disposizioni e direttive vigenti in materia.

#### Art. 56

##### *Scelta delle forme gestionali dei servizi pubblici*

1. La costituzione di istituzioni e di aziende speciali, l'adesione a società per azioni e a responsabilità limitata ed a consorzi è approvata dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. La stessa maggioranza è richiesta per la trasformazione della forma gestionale di un servizio pubblico locale, nonché per la sua dismissione.

#### Art. 57

##### *Carta dei servizi pubblici*

1. L'erogazione dei servizi pubblici, anche svolti in regime di concessione, deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia. In base a tali principi ciascun soggetto erogatore adotta una propria Carta dei servizi.

2. La Carta dei servizi individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo, assicura la piena informazione degli utenti, l'adozione e l'aggiornamento della Carta dei servizi erogati dal comune direttamente o in regime di concessione.

3. Il consiglio comunale verifica l'esistenza dei necessari sistemi di monitoraggio sull'effettiva applicazione delle carte dei servizi, sul rispetto degli standard dei servizi erogati, sull'adeguata pubblicità agli utenti.

#### Capo II

#### LE MODALITÀ E L'ASSETTO DI GESTIONE

#### Art. 58

##### *Istituzione*

1. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia giuridica.

2. Il consiglio comunale con la deliberazione costitutiva dell'istituzione stabilisce tra l'altro il capitale di dotazione, il patrimonio; alla deliberazione è allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione che individua altresì gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del consiglio comunale, la costituzione degli organi, le modalità di indirizzo e vigilanza, le forme di controllo dei risultati di gestione e verifica economico-contabile da parte dei revisori dei conti.

2. La soppressione dell'istituzione è deliberata dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

#### Art. 59

##### *Ordinamento, funzionamento e contabilità delle istituzioni*

1. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale. Le istituzioni sono costituite mediante apposito atto contenente il relativo statuto e previa redazione del piano tecnico-finanziario, dal quale risultino: i costi di esercizio, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili ed immobili.

2. Lo statuto deve tra l'altro determinare: l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica periodica dei risultati conseguiti nella gestione.

3. Gli organi dell'istituzione restano in carica per la durata del mandato del sindaco ed esercitano le funzioni fino al loro rinnovo.

#### Art. 60

##### *Azienda speciale*

1. L'azienda speciale costituisce ente strumentale per la gestione dei servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale.

2. Lo statuto dell'azienda, approvato dal consiglio comunale, indica gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del consiglio comunale, tra cui il bilancio annuale cui è allegata una relazione dove gli organi dell'azienda danno atto del rispetto degli indirizzi adottati dal comune, delle cause del mancato raggiungimento degli obiettivi gestionali, degli interventi correttivi previsti, dell'acquisizione ed alienazione di partecipazioni azionarie.

3. Gli organi dell'azienda restano in carica per la durata del mandato del sindaco ed esercitano le funzioni fino al loro rinnovo.

Art. 61  
*Consorzi*

Il comune per la gestione associata di uno o più servizi può costituire con altri comuni e province un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

Il consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati lo statuto del consorzio e la convenzione fra gli enti consorziati ove sono individuati gli atti fondamentali del consorzio da trasmettere al consiglio comunale.

Art. 62  
*Convenzioni*

Il consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni con altri comuni e province per lo svolgimento, in modo coordinato e continuativo, di funzioni e servizi determinati.

Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 63  
*Società per azioni e a responsabilità limitata*

1. Il comune può costituire e partecipare a società per azioni con quote di capitale sociale nei limiti previsti dalla legislazione vigente, riservandosi quei diritti e quelle prerogative necessarie a dare prevalenza al ruolo del soggetto pubblico.

2. In caso di costituzione il relativo statuto e patti parasociali devono essere approvati dal consiglio comunale.

3. Per la costituzione e la partecipazione del comune a società di capitali per la gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, è abolito il vincolo della proprietà maggioritaria pubblica. Si applica, in quanto compatibile, nella regione siciliana la legislazione dello Stato in materia di società miste per la partecipazione non maggioritaria degli enti locali per l'esercizio dei servizi pubblici ed altre attività istituzionali.

4. Nella società per azioni la partecipazione del comune non può superare l'80% del capitale sociale, fatte salve le procedure transitorie per il collocamento delle azioni sul mercato azionario. Ove alla società per azioni partecipino altri enti locali e la Regione, i reciproci rapporti sono prevalentemente determinati attraverso specifica convenzione. Il comune può altresì costituire società a responsabilità limitata senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria o partecipare o parteciparvi, qualora ciò si renda opportuno in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio.

5. Sono specificate nell'atto costitutivo e nello statuto della società le forme di controllo, vigilanza e coordinamento con gli indirizzi e le direttive dell'ente locale a cui la società è vincolata nella sua azione. Lo statuto stabilisce altresì che il comune può revocare con atto motivato in ogni tempo e senza alcuna indennità gli amministratori da esso nominati. Lo statuto della società dovrà inoltre prevedere che le sostanziali modifiche delle condizioni di adesione devono essere approvate dal consiglio comunale.

6. L'atto costitutivo e lo statuto della società devono garantire il diritto di accesso agli atti ed agli uffici per amministratori comunali.

7. Le società per azioni cui partecipa il comune sono sottoposte ad obbligo di certificazione del bilancio.

8. Il comune favorisce attraverso specifiche iniziative la sottoscrizione da parte di cittadini ed utenti di quote azionarie delle società per azioni che gestiscono servizi pubblici di particolare interesse sociale.

Art. 64  
*Concessioni a terzi*

1. I servizi pubblici sono gestiti con concessione a terzi quando vi siano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale approfonditamente motivate con analisi dello stato della gestione e concrete verifiche.

2. Le concessioni devono avere una durata commisurata alle spese di investimento richieste al concessionario da valutarsi attraverso un quadro economico-finanziario certificato.

3. Nel relativo capitolato sono disciplinate modalità, procedure, controlli, potere di emanare direttive, in particolare in materia tariffaria, e loro vincolabilità da parte del comune, facoltà di recesso e di riscatto.

Art. 65  
*Vigilanza e controllo*

1. Il comune esercita poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sui soggetti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame dei relativi atti, con le modalità previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Compete al consiglio comunale la vigilanza sull'attività di gestione svolta da enti, istituzioni, aziende speciali, società di capitali e sui risultati conseguiti, secondo le modalità stabilite all'atto di costituzione dei soggetti giuridici di cui ai precedenti articoli.

Art. 66  
*Norma di rinvio*

Per quanto non espressamente previsto nel presente titolo, si rinvia alle disposizioni contenute nella legislazione nazionale da ritenere operanti nella Regione Sicilia, in quanto compatibili, alle disposizioni normative regionali e regolamentari, nonché a quelle contenute nel presente statuto applicabili alle singole fattispecie.

Titolo IV  
ORDINAMENTO FINANZIARIO  
E CONTROLLI INTERNI

Art. 67  
*Principi e criteri*

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno consentire una lettura per programmi ed obiettivi, affinché siano favoriti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla conduzione della gestione e quello relativo all'efficienza, all'efficacia e all'economicità dell'azione del comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in merito alla gestione economico-finanziaria dell'ente.

3. È facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo alla organizzazione e alla gestione dei servizi.

4. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti economici, organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza delle leggi e delle norme contenute nel presente statuto.

#### Art. 68

##### *Finanza locale*

1. Il comune ha autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, che, nell'ambito della finanza locale, si fonda su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il comune ha, inoltre, potestà impositiva autonoma in materia di imposte, tasse e tariffe, nei limiti posti dalle norme vigenti.

3. I trasferimenti erariali finanziano i servizi locali pubblici indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per il progresso della comunità ed integrano la contribuzione statale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

4. Il comune determina per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato ma che tendono ad un sempre maggiore coinvolgimento dei cittadini nella spesa pubblica, diretta al soddisfacimento dei loro legittimi interessi.

5. Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di erogazione gratuita o di "prezzo politico" nei servizi di competenza del comune devono garantire risorse finanziarie compensative.

#### Art. 69

##### *Contabilità e bilancio*

1. Il consiglio comunale, salvo diverse disposizioni di legge, delibera entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo, attenendosi a criteri di universalità, integrità, veridicità e pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica.

3. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, la giunta può deliberare il piano esecutivo di gestione.

4. Gli impegni di spesa possono essere assunti solo se accompagnati da apposita attestazione, rilasciata dal responsabile dell'ufficio di ragioneria, dalla quale risulti l'esistenza della copertura finanziaria.

5. In caso contrario, gli atti amministrativi e finanziari posti in essere sono nulli di diritto.

6. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

7. Ad esso è allegata una relazione illustrativa redatta dalla giunta, che dovrà esprimere le proprie valutazioni sull'efficacia dell'azione amministrativa, sulla base dei risultati conseguiti in ordine ai programmi predisposti ed ai costi sostenuti.

8. Le modalità e i termini per l'approvazione del conto consuntivo sono fissati dalla legge e dal regolamento di contabilità dell'ente.

#### Art. 70

##### *Ordinamento contabile e disciplina dei contratti*

L'ordinamento contabile, l'amministrazione del patrimonio e la disciplina dei contratti sono oggetto di apposito regolamento.

#### Art. 71

##### *Revisore dei conti*

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato ad un componente, un collegio di revisori, composto da 3 membri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, in attuazione della direttiva CEE n. 84/253 relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.

2. Poiché i revisori dei conti non possono essere contemporaneamente componenti in più di 2 collegi nominati dallo stesso ente, la nomina, a norma dell'art. 9, comma 4, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, deve essere comunicata all'ordine o collegio professionale competente per l'accertamento di eventuale cumulo di incarichi.

3. I componenti durano in carica 3 anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

4. Le ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di revisore del conto sono fissate dalla legge.

5. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti del comune per tutto ciò che attiene all'aspetto economico e finanziario.

6. Il collegio dei revisori dei conti collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercita la vigilanza sulla regolarità finanziaria e contabile della gestione del comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

7. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

8. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.

9. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio comunale che, in tal caso, va convocato con procedura d'urgenza.

#### Art. 72

##### *Controlli interni*

1. Il sistema dei controlli interni è articolato in:

- a. controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- b. controllo sugli equilibri finanziari;
- c. controllo di gestione.

2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

3. L'individuazione dei soggetti preposti al controllo e l'organizzazione dei controlli interni è effettuata con appositi provvedimenti, anche di natura regolamentare, che potranno prevedere l'istituzione di uffici unici mediante convenzione con altri EE.LL. che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, nel rispetto comunque del principio generale di buon andamento dell'amministrazione.

4. I controlli devono essere esercitati in forma integrata.

5. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono essere preferibilmente affidate a organismi diversi da quelli deputati agli altri tipi di controllo.

6. La valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi incaricati di posizioni organizzative tiene conto dei

risultati del controllo di gestione e può essere effettuata da strutture e soggetti diversi da quelli cui è demandato quest'ultimo.

7. Le attività di controllo dovranno coordinarsi con il piano di prevenzione della corruzione.

### Parte III ORGANIZZAZIONE DEMOCRATICA E PARTECIPATIVA

#### Titolo I FORME DI COLLABORAZIONE E DI COOPERAZIONE

##### Art. 73

##### *Collaborazione e cooperazione*

1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione ed associative con altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

2. L'attività del comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge, attraverso accordi ed intese di cooperazione.

3. Il comune promuove la conclusione degli accordi di collaborazione con altre amministrazioni pubbliche previste dalle norme per migliorare, attraverso lo svolgimento coordinato delle attività di competenza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

##### Art. 74

##### *Forme di cooperazione*

1. In relazione a quanto previsto nel precedente articolo, il comune, per favorire un efficiente funzionamento dei propri servizi, adotta idonee forme di cooperazione con gli altri comuni e la Provincia.

2. Ricerca, nel contempo, adeguate linee operative per favorire intese di cooperazione nell'ambito del comprensorio jonico-etneo, allo scopo di favorire e promuovere lo sviluppo civile, economico e sociale delle popolazioni interessate.

##### Art. 75

##### *Convenzioni*

1. Oltre che per la gestione di servizi pubblici locali, il comune privilegia la stipulazione di convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali anche per promuovere la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, di nuove attività di comune interesse, e la realizzazione di iniziative e programmi speciali.

2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

#### Titolo II PARTECIPAZIONE POPOLARE

##### Art. 76

##### *Partecipazione*

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il

buon andamento, l'imparzialità, l'economicità, l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa.

2. Per gli stessi fini, il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, assicurando loro l'accesso alle sue strutture e ai servizi, con le modalità previste dall'apposito regolamento.

3. Su specifici problemi, relativi a materie di esclusiva competenza locale, l'amministrazione attiva forme di consultazione al fine di acquisire il parere dei cittadini e delle organizzazioni sociali.

4. Le predette forme di consultazione non possono aver luogo con operazioni elettorali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

##### Art. 77

##### *Titolari dei diritti di partecipazione*

1. La titolarità dei diritti di partecipazione, fatta eccezione per l'esercizio del voto nel referendum, oltre ai cittadini residenti, viene riconosciuta:

a. ai cittadini non residenti ma che nel comune esercitano attività di lavoro, di studio o vi soggiornano per motivi turistici;

b. agli stranieri e agli apolidi residenti o domiciliati che svolgono nel comune la propria attività di lavoro o di studio;

c. agli emigrati del comune.

##### Art. 78

##### *Istituzioni della partecipazione*

Sono istituti della partecipazione:

a. il baby consiglio comunale;

b. l'iniziativa popolare;

c. gli organismi di partecipazione e di consultazione;

d. i referendum;

e. l'azione popolare;

f. la partecipazione al procedimento amministrativo;

g. il diritto di accesso alle informazioni e agli atti amministrativi;

h. il difensore civico.

##### Art. 79

##### *Consiglio comunale dei ragazzi*

1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

##### Art. 80

##### *Istanze, petizioni, proposte*

1. Ogni cittadino, in forma singola o associata, può rivolgere all'amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela degli interessi collettivi.

2. Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al sindaco e contengono, in modo chiaro e intelligibile la questione che viene posta, l'eventuale soluzione che viene prospettata, la sottoscrizione dei presentatori nonché il recapito degli stessi.

3. Le petizioni devono essere sottoscritte da almeno 50 soggetti singoli o associati titolari del diritto di partecipazione e presentate presso la segreteria comunale senza alcuna particolare formalità.

4. L'amministrazione rilascia immediatamente senza spese al consegnatario copia dell'istanza, petizione o proposta previa apposizione della data di arrivo.

5. L'amministrazione è tenuta ad esaminarle tempestivamente e a far conoscere la decisione che ne è scaturita entro 30 giorni dalla data di arrivo.

6. La risposta deve essere resa entro trenta giorni per iscritto e se ne deve inviare copia di essa ai consiglieri comunali.

#### Art. 81

##### *Diritto di udienza*

1. Tutti i soggetti individuati al precedente art. 73 hanno inoltre diritto di udienza presso gli amministratori e gli uffici comunali per prospettare questioni alle quali sono interessati, rientranti nelle competenze del comune.

2. Al diritto di udienza corrisponde l'obbligo di risposta.

3. Gli interessati possono richiedere per iscritto che l'udienza venga raccolta per iscritto nei termini essenziali della questione prospettata e della risposta data.

4. Delle udienze verbalizzate deve essere conservata la documentazione anche con i mezzi informatici.

#### Art. 82

##### *Azione popolare*

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune.

2. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso salvo i casi previsti dalla legge.

#### Art. 83

##### *Riunioni ed assemblee*

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, ai titolari dei diritti di partecipazione di cui al precedente articolo 73 ed a organismi o formazioni sociali.

2. Il comune ne facilita l'esercizio mettendo, eventualmente, a disposizione, le sedi ed ogni altra struttura o spazio idoneo.

3. Apposito regolamento stabilisce le condizioni, le modalità d'uso, le limitazioni e le cautele necessarie.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di imprenditori, di studenti e di ogni altra categoria sociale per:

- a) la formazione di comitati e commissioni;
- b) dibattere problemi;
- c) sottoporre proposte e programmi.

#### Art. 84

##### *Iniziativa popolare*

1. I cittadini esercitano iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale presentando un progetto redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi non meno di un quindicesimo di sottoscrizioni di elettori raccolte nei tre mesi precedenti al deposito.

2. Il consiglio comunale delibera nel merito del progetto di iniziativa popolare entro tre mesi dal deposito.

3. Il primo firmatario del progetto può intervenire alla seduta del consiglio comunale per illustrarlo.

#### Art. 85

##### *La consultazione dei cittadini*

1. Il consiglio comunale, per iniziativa del presidente o su proposta di 1/5 dei consiglieri, o della giunta, delibera la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine negli stessi indicato.

3. La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al sindaco, il quale li comunica alla giunta ed al consiglio comunale, per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

4. Il comune favorisce la costituzione di consulte generali o di settore, anche definite sulla base di esigenze territoriali più circoscritte, con poteri consultivi facoltativi e non vincolanti su atti e/o iniziative che specificamente riguardano il settore di loro competenza. L'effettiva istituzione di consulte, modalità di funzionamento e di organizzazione vengono disciplinate con appositi regolamenti comunali in coerenza ai rispettivi settori di amministrazione e/o per categorie di soggetti interessati.

5. Il comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

#### Art. 85 bis

##### *Consulta dei cittadini migranti*

È istituita la consulta dei cittadini migranti con funzioni consultive e di rappresentanza delle comunità di cittadini residenti nel comune di Fiumefreddo di Sicilia provenienti da paesi non appartenenti all'Unione europea. Le modalità di elezione e di funzionamento della consulta, il ruolo ed il rapporto con il consiglio comunale sono stabiliti da apposito regolamento.

#### Art. 86

##### *Referendum di iniziativa consiliare*

1. Il consiglio comunale può promuovere, a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, referendum popolari relativi ad atti generali di propria competenza, con l'eccezione:

- a) del bilancio e del conto consuntivo;
- b) di provvedimenti concernenti tributi o tariffe;
- c) di provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti obbligazionari;
- d) di provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permuta, appalti o concessioni;
- e) di provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del comune presso gli enti, aziende o istituzioni.

2. Il sindaco dovrà indire il referendum non oltre venti giorni dalla data di esecutività della delibera consiliare di

promozione stabilendo che la consultazione dell'elettorato attivo del comune avvenga entro i trenta giorni successivi.

3. Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto fino all'acquisizione dell'esito della consultazione.

4. Il regolamento definisce le forme e le garanzie per un effettivo esercizio di quanto previsto nel presente articolo.

5. Il referendum è valido se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto.

6. La proposta è approvata se riporta il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In tal caso il consiglio provvede, entro 90 giorni, ad assumere le conseguenti determinazioni nel rispetto dell'esito del referendum.

7. Sono ammessi referendum di tipo consultivo, propositivo e abrogativo.

#### Art. 87

##### *Referendum di iniziativa popolare*

1. Il sindaco indice i referendum di iniziativa popolare quando sia stata depositata presso la segreteria del comune una richiesta sottoscritta da almeno il 15 % degli elettori iscritti nelle liste elettorali comunali nei tre mesi precedenti al deposito, percentuale elevata al 20% degli elettori nel caso di referendum abrogativi.

2. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e non deve essere relativo al compimento di atti per i quali è inammissibile il referendum, nonché:

- a) dei provvedimenti inerenti ad elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
- b) dei provvedimenti concernenti il personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
- c) degli atti relativi ad imposte e tasse, rette e tariffe;
- d) dei bilanci preventivi;
- e) degli atti concernenti la tutela di minoranze etniche e religiose.

3. Se prima dello svolgimento del referendum di iniziativa popolare, gli organi competenti del comune abbiano deliberato sul medesimo oggetto, il consiglio comunale a maggioranza dei due terzi decide se il referendum non debba più avere corso o se debba svolgersi, eventualmente, disponendo una nuova formulazione del quesito.

4. Il referendum è valido se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto.

5. La proposta è approvata se riporta il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

6. Qualora la proposta referendaria venga approvata, i competenti organi dell'ente provvedono, entro il termine di novanta giorni, ad adeguare i propri atti.

#### Art. 87 bis

##### *Referendum previsti da specifiche disposizioni di legge*

1. Nei casi previsti dalla legge, il sindaco indice i referendum di tipo consultivo, propositivo, confermativo o abrogativo.

2. Per i referendum di cui al precedente p. 1, qualora non diversamente disciplinato da norme di legge o da fonti gerarchicamente sovra ordinate, le operazioni di voto si espletano in una sola giornata e la proposta soggetta a referendum si intende approvata se ha partecipato alla votazione almeno un terzo degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressa.

3. Il regolamento determina le modalità per lo svolgimento dei referendum, per l'informazione dei cittadini e

per la partecipazione dei partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria.

#### Art. 88

##### *Soggetti ammessi al voto per i referendum*

Sono ammessi al voto per il referendum di iniziativa consiliare e per quelli di iniziativa popolare, gli elettori iscritti nelle liste elettorali nel comune.

#### Art. 89

##### *Disposizioni sul referendum*

1. Il regolamento determina le modalità per lo svolgimento dei referendum, per l'informazione dei cittadini e per la partecipazione dei partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria.

2. Non è consentito lo svolgimento di più di due referendum in un anno, da svolgersi nel periodo tra il 15 aprile ed il 15 giugno di ogni anno.

3. Le consultazioni popolari e i referendum devono riguardare materia di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo con operazioni elettorali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

4. Nel caso in cui siano state presentate più richieste di referendum di iniziativa popolare, si segue l'ordine di deposito presso il consiglio comunale.

5. Non possono essere promossi referendum aventi lo stesso argomento prima che siano decorsi tre anni dalla precedente consultazione.

6. I referendum sono indetti dal sindaco.

#### Art. 90

##### *Il comitato dei garanti*

1. I quesiti referendari, sia in ordine alla materia che alla formulazione, sono sottoposti al giudizio di ammissibilità di un comitato di garanti, composto da tre componenti, di cui due eletti dal consiglio comunale con la maggioranza semplice dei consiglieri assegnati, con voto limitato ad uno ed uno nominato dal sindaco.

2. Gli organi competenti nella selezione e nella scelta degli elegendi saranno guidati dai seguenti criteri:

- a) possesso di laurea in materie giuridiche;
- b) preparazione giuridico-amministrativa;
- c) imparzialità ed indipendenza dagli organi del comune.

3. Non possono essere nominati garanti:

- a) i parenti e gli affini fino al quarto grado dei componenti la giunta comunale, del segretario comunale, del vice segretario comunale, dei dipendenti con funzioni di direzione;

- b) i sindaci e gli assessori comunali, provinciali e regionali;

- c) i consiglieri comunali, provinciali e regionali;
- d) gli amministratori di enti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del comune;
- e) i cittadini con condanne penali o carichi pendenti.

4. Il comitato dei garanti dura in carica 5 anni ed in ogni caso dura in carica fino alla cessazione del consiglio comunale e/o del sindaco.

#### Art. 91

##### *Partecipazione al procedimento amministrativo: istruttoria pubblica*

1. L'adozione di strumenti urbanistici, di piani commerciali, piani di traffico urbano e di piani e programmi

di opere di rilevante interesse pubblico, di uso del sottosuolo ed in materia ambientale, che incidono in modo rilevante sull'economia e sull'assetto del territorio, devono essere preceduti da istruttoria pubblica.

2. Alla ricognizione di tali atti si provvede con apposita deliberazione del consiglio comunale. L'ufficio procedente, su iniziativa dell'assessore di settore, previo pubblico avviso, indice pubbliche riunioni per l'esame dell'iniziativa.

3. Tutti coloro che abbiano interesse possono far pervenire proposte ed osservazioni scritte.

4. Le riunioni sono presiedute dal sindaco o da un suo delegato assistito dal responsabile del procedimento.

5. Il presidente, dopo sommaria esposizione delle ragioni della iniziativa e degli intendimenti dell'amministrazione, dichiara aperta la discussione nella quale possono intervenire tutti i partecipanti, con facoltà per gli interessati, di farsi assistere da tecnici ed esperti.

6. Della riunione sarà redatto apposito verbale.

7. Apposito regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle riunioni.

#### Art. 92

##### *Diritto di accesso ai provvedimenti e informazioni ai cittadini*

1. Il comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure.

2. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o di regolamento.

3. Con apposito regolamento è assicurato il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplinato il rilascio di copie di atti.

4. Il regolamento, inoltre, detta le norme necessarie per assicurare ai soggetti che ne abbiano titolo l'informazione sullo stato degli atti delle procedure.

5. Il regolamento, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni economiche e sociali la possibilità di accedere alle strutture e ai servizi.

#### Art. 93

##### *Ufficio relazioni col pubblico (U.R.P.)*

Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplinerà la struttura, la posizione e il funzionamento dell'U.R.P., il quale potrà curare anche le relazioni con gli organi di informazione.

#### Parte IV

#### POTERI NORMATIVI DEL COMUNE

##### Titolo I

##### STATUTO E REGOLAMENTI

#### Art. 94

##### *Statuto*

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale.

2. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti amministrativi del comune.

3. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1/6 dei cittadini aventi i requisiti per la nomina a consiglieri comunali per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli.

4. Si applica, in tale ipotesi, la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte d'iniziativa popolare.

5. Lo statuto e le sue modificazioni, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza da parte delle comunità.

#### Art. 95

##### *Regolamenti*

1. Il comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. I regolamenti comunali sono adottati nel rispetto del presente statuto e delle leggi statali e regionali.

3. L'iniziativa dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla giunta comunale, al segretario comunale, ai responsabili degli uffici e dei servizi e ai titolari del diritto di partecipazione con le modalità e le forme previste dallo statuto.

4. Il consiglio comunale approva i regolamenti comunali a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

5. I regolamenti, dopo l'approvazione del consiglio, vanno pubblicati all'albo pretorio del comune unitamente alla delibera di approvazione definitiva.

6. Essi restano pubblicati per la durata di 30 giorni dalla loro esecutività.

7. L'accesso ai regolamenti deve essere garantito a chiunque ne faccia richiesta.

#### Titolo II

#### POTERI DEL SINDACO E DEI DIRIGENTI

#### Art. 96

##### *Ordinanze sindacali e dirigenziali*

1. I responsabili degli uffici e dei servizi, incaricati di posizione organizzativa emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Le ordinanze di cui sopra devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio.

3. Durante tale periodo, esse devono essere altresì, sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili a tutta la comunità e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Il sindaco emana, nel rispetto delle norme di legge, ordinanze contingibili ed urgenti sulle materie e per le finalità di cui al precedente art. 45.

#### Titolo III

#### NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO

#### Art. 97

##### *Regolamenti comunali*

1. I regolamenti comunali vanno adottati e/o adeguati, ove necessario, alle disposizioni del presente statuto nonché alle intervenute modifiche legislative e regolamentari.

2. Sino all'entrata in vigore dei nuovi, restano in vigore i regolamenti preesistenti, nelle parti non contrastanti

con il presente statuto e con eventuali disposizioni di legge e/o regolamentari sopravvenute.

3. Le disposizioni del vigente regolamento comunale per la convocazione e il funzionamento del consiglio comunale, si applicano, in quanto compatibili col presente statuto, fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento.

#### Art. 98

##### *Modifiche allo statuto*

1. Le eventuali proposte di modifica dello statuto dovranno essere deliberate secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente.

2. Le proposte respinte non potranno essere ripresentate se non sia trascorso almeno un anno dal giorno in cui il consiglio si è pronunciato negativamente.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è contestuale all'adozione di un nuovo statuto, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore di quest'ultimo.

#### Art. 99

##### *Norme di rinvio*

1. Le disposizioni del presente statuto si adeguano,

senza necessità di espressa modifica, alle sopravvenute normative nazionali e regionali, in quanto immediatamente applicabili.

2. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni delle leggi statali e regionali vigenti.

#### Art. 100

##### *Entrata in vigore*

1. Lo statuto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed affisso all'albo pretorio dell'ente per 30 giorni consecutivi.

2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

3. Il sindaco ne invia copia, munita della certificazione dell'avvenuta pubblicazione di cui ai commi precedenti, al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

4. Il segretario comunale appone in calce all'originale la dichiarazione attestante il giorno della sua entrata in vigore.

**(2014.52.23029)014**